

Disciplinare per la concessione in uso occasionale dei beni mobili comunali

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 04.05.2023)

Articolo 1 - Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare stabilisce le modalità di concessione in uso occasionale di beni mobili disponibili, non utilizzati per fini istituzionali, elencati al successivo articolo 6 e appartenenti al patrimonio mobiliare del Comune di Bondeno.

Articolo 2 - Individuazione degli utenti

Possono accedere alla concessione dei beni di cui al precedente articolo 1 i soggetti pubblici o privati (Enti, Associazioni, Organizzazioni, Comitati, Parrocchie, ecc.) che organizzano eventi/manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico a scopo di beneficenza, sportivo, sociale, culturale, ricreativo o comunque nell'interesse della popolazione e del territorio comunale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 3 - Modalità di presentazione della richiesta/prenotazione

Coloro che intendono ottenere la concessione in uso occasionale di beni mobili di proprietà comunale devono presentare apposita richiesta/prenotazione in carta libera, indirizzata al Settore Socio Culturale, utilizzando il modulo allegato.

Nella richiesta/prenotazione, debitamente sottoscritta ad accettazione delle clausole del presente Disciplinare, il richiedente dovrà indicare le proprie generalità e la carica ricoperta nell'ambito dell'ente, associazione, ecc. per conto della quale viene presentata la richiesta.

Dovranno essere inoltre specificati il tipo e la denominazione della manifestazione alla quale il materiale richiesto sarà destinato, il luogo e la durata di svolgimento della stessa nonché l'elenco del materiale occorrente.

La richiesta/prenotazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di norma almeno 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione, salvo casi particolari di urgenza che verranno valutati dall'Amministrazione.

Articolo 4 - Natura della concessione ed esenzione dal rimborso spese e/o cauzione

La concessione in uso di beni mobili comunali è di norma onerosa.

Per ogni bene concesso in uso il richiedente sarà tenuto al pagamento di un rimborso spese giornaliero comprensivo dei costi di manodopera e trasporto ed al versamento di un deposito cauzionale in base agli importi indicati ai successivi artt. 6 e 12.

I beni sono concessi gratuitamente, in esenzione dal pagamento del rimborso spese e dal versamento della cauzione:

- a) alle scuole pubbliche ed ai soggetti operanti nell'ambito di iniziative oggetto di affidamento o co-progettazione con il Comune di Bondeno;
- b) ai sodalizi di cui all'art. 70, comma 1, del D. Lgs. 1172017 e simili operanti nel territorio comunale e regolarmente iscritti nei prescritti registri;
- c) **a tutte le associazioni/organizzazioni di volontariato o altri enti senza scopo di lucro operanti nel territorio comunale per la realizzazione di manifestazioni pubbliche a carattere gratuito e aventi valenza sociale, ludico-ricreativa, culturale, sportiva o in generale volta alla realizzazione di interessi pubblici;**

Articolo 5 - Riduzione del rimborso spese e/o cauzione

Oltre a quanto previsto nel precedente articolo, per le manifestazioni con patrocinio dell'Amministrazione Comunale è prevista la riduzione dal pagamento del rimborso spese e/o cauzione per i beni richiesti, nella misura del 50%.

Articolo 6 - Beni oggetto di concessione e relativi rimborsi

Sono oggetto della concessione occasionale i beni mobili elencati nell'allegato A.

L'elenco dei beni e gli importi per i rimborsi spese saranno periodicamente aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Dirigente del Settore Tecnico.

L'importo del rimborso spese viene determinato in base ai giorni o settimane di utilizzo con un

importo minimo che non potrà mai essere calcolato per un periodo inferiore ai tre giorni per palchi e pedane o due giorni per transenne, sedie o tavoli.

Articolo 7 - Prelevamento, restituzione e durata della concessione

I beni mobili di cui al presente disciplinare vengono concessi in uso occasionale per l'esclusiva durata degli eventi/manifestazioni per i quali sono richiesti. Per il tempo strettamente necessario al loro trasporto, installazione, rimozione e restituzione, attuata dal Settore Tecnico, non sarà applicato il rimborso spese, fermo restando che, come stabilito al precedente articolo, l'importo minimo sarà sempre calcolato per un periodo non inferiore ai tre giorni.

Articolo 8 - Verifica dello stato dei beni

Alla consegna dei beni il richiedente è tenuto alla verifica dell'idoneità degli stessi all'uso a cui saranno destinati, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti dal loro utilizzo.

Articolo 9 - Obblighi del concessionario

Sono obblighi del concessionario:

1. l'utilizzo dei beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nella richiesta/prenotazione;
2. la restituzione dei beni entro il termine di scadenza stabilito o comunque, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità alla concessione;
3. la riconsegna dei beni nel luogo prestabilito, salvo diversi accordi preventivamente assunti;
4. la salvaguardia dell'integrità, del corretto utilizzo e della conservazione dei beni; È

fatto inoltre divieto di sub-concedere ad altri i beni in uso.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi comporta l'immediata restituzione dei beni oltre al risarcimento del danno.

Articolo 10 - Mancata concessione dei beni mobili da parte del Comune

La concessione dei beni è sempre subordinata alla disponibilità degli stessi, verificate le priorità dell'Ente. Pertanto il Comune può, in qualsiasi momento in caso di riscontrata necessità, negare la concessione degli stessi qualora ritenuti indispensabili per i propri usi. In caso di mancata concessione per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, anche dopo l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale e del rimborso spese, il richiedente non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo, e ad esso sarà dovuto il solo rimborso delle somme eventualmente versate.

Articolo 11 - Richiesta di restituzione anticipata

Durante il periodo di concessione il Comune può, per sopravvenute urgenze e impreviste necessità, esigere l'immediata restituzione dei beni concessi in uso, senza che il concessionario possa fare rivalsa alcuna nei confronti dell'Ente.

In caso di restituzione anticipata il concessionario avrà diritto al solo rimborso della somma corrispondente alla quota del rimborso spese moltiplicata per i giorni di utilizzo non goduti.

Articolo 12 - Deposito cauzionale

A garanzia dei beni consegnati, al concessionario potrà essere richiesto il versamento di una cauzione fissata in un importo pari a 50 volte il rimborso spese di noleggio giornaliero, stabilita dal Settore Socio Culturale, durante la fase istruttoria in relazione al valore complessivo dei beni concessi rapportato alla durata e alle condizioni d'uso. Tale cauzione sarà restituita a seguito della loro riconsegna, salvo incameramento, parziale o totale, a recupero di eventuali danni e/o della mancata restituzione degli stessi, nonché della eventuale penale per ritardata consegna, così come stabilito ai successivi articoli 13, 14 e 15.

Articolo 13 - Perdita e deterioramento dei beni

Il concessionario risponde della perdita e del deterioramento dei beni che si verifica nel corso della concessione, imputabili a qualsiasi causa e da chiunque cagionati.

Pertanto, al momento della restituzione, un incaricato del Settore Tecnico procederà alla verifica

dello stato di integrità degli stessi nonché della rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto avuto in consegna.

Nel caso di verifica positiva sullo stato dei beni riconsegnati, l'incaricato provvederà a darne immediata comunicazione al Settore Socio Culturale competente per materia, al fine di procedere allo svincolo della cauzione.

Viceversa, qualora i beni risultino danneggiati e/o mancanti, si procederà alla predisposizione di un elenco dei danni subiti e a darne comunicazione al Settore Socio Culturale.

In tal caso non si procederà allo svincolo della cauzione sino a quando non sarà accertata l'entità della somma da incamerare, a titolo di risarcimento, a norma del seguente articolo 14.

Articolo 14 - Responsabilità

Il concessionario assume la responsabilità civile e penale per danni a cose, animali o a persone imputabili ad una gestione non corretta dei beni consegnati, sollevandone contemporaneamente il Comune.

Articolo 15 - Risarcimento dei danni

La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati dal Settore Tecnico al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi.

Qualora il valore dei danni e/o dei materiali mancanti superi l'ammontare della cauzione, il concessionario sarà tenuto al versamento della cifra mancante fino alla concorrenza della completa copertura della somma che sarà necessaria all'acquisto degli impianti/attrezzature non più idonee, non restituite e/o delle eventuali riparazioni rese necessarie.

Articolo 16 - Ritardata consegna

Qualora il concessionario ritardi la restituzione dei beni mobili avuti in uso, per ogni giorno/settimana di ritardo rispetto al termine convenuto sarà applicata una penale pari all'importo giornaliero maggiorato del 50% rispetto al normale importo di rimborso spesa, oltre al risarcimento di eventuali danni a norma del precedente articolo.

Articolo 17 - Versamento importi e ritiro dei beni

Il versamento della somma eventualmente dovuta a titolo di deposito cauzionale dovrà essere effettuato prima della consegna dei beni e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. Pertanto, al momento del ritiro, il concessionario dovrà esibire copia dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto, pena la mancata consegna dei beni.

Articolo 18 - Individuazione delle priorità

In caso di più richieste di impianti/materiali, riferite al medesimo periodo e per le quali non vi sia possibilità di soddisfacimento, avranno precedenza quelle relative a manifestazioni organizzate direttamente o eventualmente patrocinate dall'Amministrazione Comunale. Nel caso di manifestazioni in cui l'Ente non sia coinvolto verrà stabilito un ordine di priorità tenendo conto della data di presentazione della richiesta all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Articolo 19 - Ambito di applicazione

Nell'ambito di quanto previsto dal presente Disciplinare e nell'esercizio delle proprie competenze, il settore Socio Culturale riceve le richieste/prenotazione di concessioni di impianti/materiali ed assume la responsabilità dell'istruttoria amministrativa e contabile mentre il Settore Tecnico assume la responsabilità operativa correlata al trasporto, installazione, rimozione, restituzione e verifica dei beni mobili oggetto di concessione. Entrambi i Settori agiscono sinergicamente e in autonomia decisionale in merito all'accoglimento o meno delle richieste/prenotazioni.

Articolo 20 - Disposizioni finali

Il presente disciplinare non sostituisce né modifica quanto già regolamentato da altri disciplinari dell'Ente, adottati per la concessione di determinati beni mobili per i quali si è reso opportuno prevedere una regolamentazione specifica.